

Condizioni Generali per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per il mercato libero (CGF)

CGFv.6-25092023

DEFINIZIONI

App: l'applicazione per smartphone pubblicata da Tate sugli store per Android e iOS sotto il nome di "Tate";

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Cliente: il cliente finale identificato nel Modulo di Richiesta;

Codice del Consumo: il d.lgs. 206/2005 e s.m.i.;

Codice di Condotta Commerciale: Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla delibera ARERA ARG/Com 104/10;

Codice Privacy: il d.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

Condizioni Economiche o CE: il documento contenente il prezzo e le ulteriori condizioni della specifica proposta contrattuale di Tate, ad integrazione delle Condizioni Generali;

Condizioni Generali o CGF: le presenti condizioni generali di vendita, applicabili ai clienti per il mercato libero;

Contratto: l'intero accordo composto dal Modulo di Richiesta, dalle Condizioni

Economiche, dalle presenti Condizioni Generali, e gli altri eventuali allegati, concluso tra Tate e il Cliente per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale;

Contratto di Connessione: contratto con la Società di Distribuzione dell'energia elettrica per il servizio di connessione;

Contratto di Dispacciamento: il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica con Terna;

Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica: il contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica con la Società di Distribuzione dell'energia elettrica;

Fornitore del Servizio di Default: il fornitore del servizio di default di distribuzione ai sensi del Titolo IV, Sezione 2 del TIVG;

Impianti e Apparecchiature del Cliente: quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso;

Misuratore: la strumentazione preposta alla rilevazione e misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale prelevato presso il/i Punto/i di Prelievo;

Modulo di Richiesta: il modulo per la Richiesta del Cliente alla proposta contrattuale di Tate;

Parte/I: il Cliente e/o Tate, a seconda dei casi;

PCS: potere calorifico superiore;

Portale: piattaforma web di Tate (www.tate.it);

Prezzo del Gas Naturale: il prezzo per la somministrazione di gas naturale calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche;

Prezzo dell'Energia Elettrica: il prezzo per la somministrazione di energia elettrica calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche;

Punto/i di Prelievo: il/i punto/i di prelievo dell'energia elettrica e il/i punto/i di riconsegna del gas naturale indicato/i nel Modulo di Richiesta;

Società di Distribuzione: la società responsabile del trasporto del gas su rete locale e/o la società responsabile del trasporto di energia elettrica su rete locale, a seconda dei casi, o altro soggetto identificato dalla normativa applicabile;

Società di Trasporto: la società responsabile del trasporto del gas su rete nazionale e/o Terna;

Tate: Tate Srl., società con sede legale in Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna, Numero-REA: BO-531720, Codice Fiscale n. 03596861207 e Partita I.V.A. 03596861207;

Terna: Terna S.p.A.;

TIV: Testo integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 156/07 e s.m.i.;

TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. Ai sensi del Contratto, Tate si impegna a mettere a disposizione del Cliente l'energia elettrica e/o il gas naturale, nelle quantità e caratteristiche di prelievo previste nel Modulo di Richiesta. Il Cliente si impegna ad acquistare e a prelevare esclusivamente da Tate tutti i quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale necessari al proprio fabbisogno, presso il/i Punto/i di Prelievo dove è installato il Misuratore ai termini ed alle condizioni che seguono.
- 1.2. Ogni eventuale mutamento del/i Punto/i di Prelievo e/o degli impegni di capacità e/o dei quantitativi prelevati rispetto a quanto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Richiesta o da tale dichiarazione deducibile, che il Cliente intenda introdurre nel corso dell'esecuzione del Contratto, dovrà essere preventivamente concordato con Tate e sarà, comunque, subordinato all'accettazione da parte della Società di Distribuzione. Restano ad esclusivo carico del Cliente eventuali oneri e/o corrispettivi che la Società di Distribuzione dovesse richiedere in conseguenza dei sopra citati mutamenti.
- 1.3. In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nel Modulo di Richiesta e quelli risultanti alla Società di Distribuzione relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, prevarranno i dati della Società di Distribuzione.
- 1.4. La consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte di Tate avverrà all'uscita del Misuratore alle condizioni di esercizio della rete a cui il/i Punto/i di Prelievo è/sono allacciato/i e, con riferimento all'energia elettrica in bassa tensione o media tensione, a seconda dei casi, e con riferimento al gas naturale in bassa pressione, salvo indicazioni differenti della Società di Distribuzione.
- 1.5. Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusiva ed irrevocabile a titolo gratuito a Tate, che accetta, con il fine di comunicare ad altro fornitore, in nome e per conto del Cliente, il recesso da quest'ultimo ricevuto con riferimento al contratto di somministrazione in essere tra il Cliente e l'altro fornitore.

2. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL CLIENTE

- 2.1. Il Cliente dichiara e garantisce a Tate che:
 - a Il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nel Modulo di Richiesta risultano già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e i propri impianti sono collegati alle reti di cui sopra, in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici;
 - b i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche;
 - c ha legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;
 - d non ha obbligazioni insolite relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con la Società di Distribuzione e le Società di Trasporto;
 - e non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto;
- 2.2. In tutti i casi ove gli impianti del Cliente non fossero rispondenti alle disposizioni richiamate ai punti "a" o "b" del precedente art. 2.1, il Cliente si impegna a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenerne i relativi costi. In tal caso, il Cliente stesso prenderà i necessari accordi direttamente con le Società di Distribuzione, consentendo a Tate di effettuare le opportune verifiche ed esibendo, su richiesta di Tate, la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti. In caso di rilevata irregolarità, Tate potrà sospendere la somministrazione sino a quando il Cliente non avrà rimediato all'irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il Cliente non provveda a porre rimedio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accertamento dell'irregolarità, Tate avrà comunque la facoltà di sospendere la somministrazione o risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. È fatto salvo il diritto per Tate al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi.

3. UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E/O GAS

- 3.1. L'energia elettrica e/o il gas naturale non potranno essere utilizzati in punti diversi da quelli previsti nel Contratto, né ceduti sotto qualsiasi forma a terzi ad esclusione, con riferimento all'energia elettrica, del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili.
- 3.2. L'energia elettrica e/o il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per gli usi descritti nel Modulo di Richiesta e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. Eventuali diversi usi dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta con Tate.

4. TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

- 4.1. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile ed esclusivo, a titolo gratuito, senza rappresentanza, a Tate per la stipulazione del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e del Contratto di Dispacciamento.
- 4.2. Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a Tate per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altri diritti relativamente al Punto di Prelievo.

- 4.3. Ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica il Cliente è tenuto a concludere il Contratto di Connessione, predisposto dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Connessione, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile a Tate, affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del predetto Contratto di Connessione in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con la Società di Distribuzione derivante dal Contratto di Connessione. In conformità a quanto previsto dall'art. 1715 c.c., Tate risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti sopra citati.

- 4.4. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e del Contratto di Connessione ed, in particolare, degli obblighi da essi derivanti, quali:

- a non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o la pressione disponibile o comunque fraudolenti o irregolari;
 - b permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui Misuratori;
 - c non manomettere le apparecchiature della Società di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi;
 - d pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Salva diversa previsione nelle Condizioni Economiche, tali corrispettivi saranno pagati da Tate e radddebitati da parte di quest'ultima al Cliente;
 - e mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, ove richiesto.
- 4.5. Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto alla Società di Distribuzione gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne Tate da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a:
 - a conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica;
 - b porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.

- 4.6. Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e Contratto di Connessione e a tenere indenne Tate in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto, nonché a corrispondere a Tate gli oneri relativi alla Delibera 29 dicembre 2014 670/2014/R/eel ("Aggiornamento delle componenti DISPBT, RCV, e RCVi, del corrispettivo PCV applicato ai clienti finali non domestici del servizio di maggior tutela e modifiche al TIV"). Qualora il Cliente sia dotato di impianti di autoproduzione, Tate potrà applicare oneri di sbilanciamento.

- 4.7. Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti a Tate con facoltà di quest'ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell'art. 1717 c.c.

- 4.8. Il trasporto del gas naturale avverrà a cura della Società di Trasporto del gas naturale e della Società di Distribuzione del gas naturale in esecuzione di opportuni accordi che Tate s'impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta applicabile. Da parte sua, il Cliente s'impegna a prestare a Tate tutta la propria necessaria collaborazione e a fornire in tempo utile, comunque prima dell'inizio della somministrazione, tutti i documenti e informazioni utili e/o necessari a tale scopo.

- 4.9. Qualora, in sede di stipula del Contratto di Trasporto, fosse necessario comunicare l'avvenuto subentro del Cliente in un preesistente rapporto di somministrazione di energia elettrica presso un determinato Punto di Prelievo, su richiesta di Tate, il Cliente corrisponderà gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica per l'espletamento delle relative pratiche di subentro. L'ammontare di tali oneri verrà comunicato da Tate al Cliente non appena Tate ne venga informata da parte della Società di Distribuzione dell'energia elettrica.

5. EFFICACIA, CONDIZIONE SOSPENSIVA, DURATA, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO

- 5.1. Il Cliente può formulare la Proposta di Contratto compilando e firmando il Modulo elettronico disponibile in app di Tate o sul portale www.tate.it. La formulazione della Proposta di Contratto tramite l'app o il portale si intendono "sottoscrizione". Tate invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in forma elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla formulazione della Proposta e comunque prima

Condizioni Generali per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per il mercato libero (CGF)

CGFv.6-25092023

dell'attivazione della fornitura. La Proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.

- 5.2.** Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, senza sostenere alcun onere aggiuntivo né obbligo di motivazione, entro 14 (quattordici) giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a Tate mediante raccomandata A/R inviando il modulo apposito nella chat in app o all'indirizzo email clienti@tate.it. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo a Tate ai canali di contatto di cui all'art. 19 oppure compilando il modulo ripensamento allegato al Contratto, ferma restando, in caso di compilazione online, la conferma da parte di Tate dell'avvenuta ricezione del modulo di ripensamento. Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. Resta inteso che qualora il Cliente non richieda espressamente che Tate avvii le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine. Il Cliente che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comunque esercitare, entro il termine, il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da Tate ai sensi del precedente art. 4 nonché, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto. Resta inteso che la richiesta da parte del Cliente di avviare le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati al successivo art. 5.3, ma non garantisce l'avvio della fornitura prima del decorso del termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento: (i) ove Tate, alla data di esercizio di tale diritto, non abbia ancora avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente fornitore o, qualora non vi sia un precedente fornitore, per l'energia elettrica dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall'esercente il servizio di ultima istanza; (ii) ove, invece, Tate, alla data di esercizio del diritto di ripensamento, abbia già avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita da Tate per il solo tempo necessario al fine di cambiare fornitore o di provvedere alla chiusura del Punto di Prelievo.
- 5.3.** Salvi i casi specificamente previsti dalla normativa applicabile, la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, avrà indicativamente inizio, fermo restando quanto previsto all'art. 5.4, e sempre che i dati forniti dal Cliente nel Modulo di Richiesta siano corretti, entro il primo giorno del terzo mese successivo alla data di stipula del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.
- 5.4.** L'accettazione della richiesta Switch da parte di Tate è subordinata ai verificarsi delle seguenti condizioni:
- a** buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sulla Proposta di Contratto con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale Tate contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Tate, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Tate;
- b** verifica dell'affidabilità creditizia del Cliente, basata su: i) rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli); ii) su eventuali dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie" o "SIC", nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità ("SCIPAFI"). In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Prov. n. 163/ 2019, disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ad Tate e ad altri soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (le cui categorie sono riportate nelle informative rese dai gestori dei SIC). I dati che riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente da banche e finanziarie con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) e Tate si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al servizio e/o prodotto richiesto dal Cliente. I Dati contenuti nel SIC sono trattati anche mediante l'impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esemplificativo: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma sintetica, tramite indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato;
- c** Tate si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Tate entro e non oltre il terzo mese successivo alla conclusione del Contratto e comunque prima dell'inizio della fornitura, qualora dalle informazioni che il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione di Tate al momento della richiesta di Switch (ai sensi, per l'energia elettrica, dell'Allegato A alla Delibera Arera 258/2015/R/com e, per il Gas, dell'Allegato A alla Delibera Arera ARG/gas 99/11) risulti sussistere in relazione al/i Punto/i di Prelievo/i oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il Punto di Prelievo risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità; il Punto di Prelievo sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (limitatamente alla somministrazione di energia elettrica); il Punto di Prelievo provenga dai servizi di ultima istanza; il Punto di Prelievo sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il Punto di Prelievo lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il Punto di Prelievo sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il Punto di Prelievo risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di Gas). Nel caso in cui Tate eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno;
- d** L'accettazione della Proposta da parte di Tate è subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente. Allo scopo Tate potrà basarsi sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di Tate stessa, o di aziende controllate o partecipate o collegate allo stesso gruppo societario, per precedenti contratti o contratti in essere, anche di altra natura,

nonché sulle informazioni di merito creditizio (quali ad esempio informazioni di solvibilità e rating, anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività. A suo insindacabile giudizio Tate potrà rifiutare la Proposta qualora le caratteristiche del Cliente e/o il valore della fornitura non rispettino gli specifici criteri di valutazione interni. Tate darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente in caso di accettazione della Proposta. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta di accettazione da parte di Tate, che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le Forniture Energia Elettrica e/o Gas. Nel caso di rifiuto della Proposta, Tate darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente, spiegandone le ragioni.

- 5.5.** Qualora le sopra citate condizioni non si verificano, Tate non darà esecuzione al Contratto e, pertanto, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Resta inteso che Tate potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le condizioni sospensive previste nel suo esclusivo interesse.
- 5.6.** Il Contratto avrà durata indeterminata.
- 5.7.** Le Condizioni Economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.
- 5.8.** Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 5.7, Tate applicherà il prezzo come definito nell'art. 2.5 delle Condizioni Economiche.
- 5.9.** In caso di modifica delle Condizioni Economiche, con modalità divergenti da quanto predisposto nell'art. 2.5 delle Condizioni Economiche, Tate dovrà darne comunicazione al Cliente, con un documento allegato alla fattura, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 5.11 delle CGF. In assenza di recesso le variazioni alle Condizioni Economiche si considereranno accettate dal Cliente. La comunicazione non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 5.10.** Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.
- 5.11.** Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
- 5.12.** Tate garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
- 5.13.** Nel caso in cui il Cliente receda al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, all'indirizzo di posta elettronica: clienti@tate.it. In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui Tate riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione a Tate.
- 5.14.** Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura, il Cliente sarà responsabile del pagamento dei consumi e di ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto, qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali Tate si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di Prelievo con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di Prelievo da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
- 5.15.** Tate può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.
- 5.16.** Tate aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 153/2012/R/com del 19 aprile 2012 "Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale".
- ## 6. PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA
- 6.1.** Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Tate il Prezzo dell'Energia Elettrica.
- 6.2.** Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione di indici o componenti tariffarie richiamate nelle Condizioni Economiche, Tate individuerà nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici ai primi. Nel caso in cui le delibere dell'ARERA o altre norme di legge eventualmente richiamate nelle Condizioni Economiche dovessero essere annullate o abrogate, Tate applicherà le componenti tariffarie previste dalla delibera o altra norma annullata o abrogata, fino a che la stessa non venga sostituita.
- 6.3.** Il Prezzo dell'Energia Elettrica è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche se nel caso versati da Tate.
- 6.4.** Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione della Società di Distribuzione, relativi all'uso di uno o più Punti di Prelievo, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, Tate ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, Tate potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano alla Società di Distribuzione, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, Tate darà prevalenza al dato risultante alla Società di Distribuzione. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante all'Agenzia delle Entrate o altra Amministrazione finanziaria, inviando a Tate una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti o inviando il certificato di residenza. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, Tate effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito Tate nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, Tate potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.
- ## 7. PREZZO DEL GAS NATURALE
- 7.1.** Per la somministrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Tate il Prezzo del Gas Naturale.
- 7.2.** Nel caso di Punti di Prelievo allacciati a una rete di distribuzione del gas naturale, il contenuto energetico del gas somministrato al Cliente verrà determinato con riferimento al PCS, espresso in MJ/Smc, secondo i valori convenzionali attribuiti al gas naturale distribuito nella

Condizioni Generali per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per il mercato libero (CGF)

CGFv.6-25092023

località di fornitura, ai sensi del TIVG, salvo diversamente specificato nelle Condizioni Economiche.

- 7.3.** La misurazione dei quantitativi di gas naturale somministrato al Cliente verrà effettuata utilizzando come unità di misura il Metro Cubo alle condizioni standard, ossia a una temperatura di 15° C ed alla pressione assoluta di 0,101325 Mpa (1,01325 bar). Nel caso di Punti di Prelievo allacciati a una rete di distribuzione del gas naturale il cui Misuratore non sia dotato di correttori elettronici della misura alle condizioni standard, ai quantitativi di gas naturale somministrato ai sensi del Contratto sarà applicato da parte della Società di Distribuzione un coefficiente correttivo ("Coefficiente C") che riporterà il consumo rilevato dallo strumento di lettura alle condizioni standard, secondo le previsioni regolamentari di volta in volta applicabili.
- 7.4.** Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione di indici o componenti tariffarie richiamate nelle Condizioni Economiche, Tate individuerà nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici ai primi. Nel caso in cui le norme eventualmente richiamate nelle Condizioni Economiche dovessero diventare inefficaci, Tate applicherà le componenti tariffarie previste dalla norma inefficace, fino a che la stessa non venga sostituita.
- 7.5.** Il Prezzo del Gas Naturale è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di gas naturale. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche se nel caso versati da Tate.

8. PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 8.1.** Le eventuali richieste di intervento inerenti il Misuratore, quali a titolo indicativo e non esaustivo: verifica di buon funzionamento del Misuratore, acquisizione di dati di cabina ad eccezione delle letture dei consumi di energia elettrica, disattivazione della fornitura, subentro o voltura, devono essere indirizzate a Tate, la quale le inoltrerà alla Società di Distribuzione.
- 8.2.** Il Cliente riconoscerà a Tate, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite Tate, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Più tutti gli eventuali ulteriori costi che Tate richiederà al Cliente per la gestione delle prestazioni accessorie.
- 8.3.** Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
- 8.4.** Eventuali richieste di pronto intervento vanno indirizzate specificatamente presso i riferimenti messi a disposizione dalla Società di Distribuzione.

9. ONERI FISCALI

- 9.1.** Oltre al Prezzo dell'Energia Elettrica e al Prezzo del Gas Naturale, sono a carico del Cliente le imposte che Tate dovrà corrispondere con riferimento al Contratto per i consumi di energia elettrica e di gas naturale. Il dettaglio delle aliquote di imposta è disponibile sul nostro sito tate.it/help. Tate effettuerà le opportune dichiarazioni fiscali e procederà, previa espressa dichiarazione del Cliente e in applicazione di quanto previsto nel Modulo di Richiesta, ad effettuare i dovuti versamenti all'Amministrazione Finanziaria competente, secondo la normativa di volta in volta applicabile. Copia della suddetta modulistica è disponibile sul sito internet di Tate. Nel caso in cui sussistano utilizzi dell'energia elettrica e/o di gas naturale soggetti contemporaneamente a diverse aliquote fiscali, l'applicazione dell'aliquota differenziata verrà effettuata da Tate sulla base di apposita comunicazione ricevuta dal Cliente entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di prelievo e contenente dettaglio del valore mensile dei quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale, distinti per ciascuna delle diverse aliquote (a mero titolo esplicativo: industriale, esente, ecc.).
- 9.2.** In assenza dei predetti documenti e/o in caso di mancato rispetto dei tempi di comunicazione di cui ai punti precedenti, verranno applicate le aliquote di accisa, tributi e IVA nella misura ordinaria. Nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale vengano meno le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per qualsiasi causa, il Cliente si impegna a darne tempestiva comunicazione a Tate a mezzo raccomandata A/R e/o all'indirizzo email clienti@tate.it entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi del suddetto evento.
- 9.3.** Qualora dovessero emergere realtà differenti a quanto risultante dall'istanza, e/o in caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi di comunicazione, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Tate, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Tate fosse tenuta a pagare alle autorità competenti.
- 9.4.** In tutti i casi di cui ai precedenti paragrafi, il Cliente assume la responsabilità del rispetto dei tempi di comunicazione, dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne Tate da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 10.1.** Le fatture avranno di norma periodicità mensile, saranno riferite a 1 (un) mese di consumi ed emesse con un intervallo minimo di 1 (un) mese. Qualora i dati relativi alla rilevazione dei consumi non siano disponibili in tempo utile per la fatturazione, le fatture saranno emesse in acconto e salvo conguaglio sui consumi stimati sulla base dei dati storici di consumo dell'utente, dell'andamento climatico, alla tipologia d'uso, nonché di eventuali altri dati in possesso di Tate; resta inteso che, comunque, Tate potrà procedere alla fatturazione sulla base delle autoletture effettuate e comunicate dal Cliente. Al ricevimento dei consumi effettivi, Tate provvederà all'emissione delle eventuali fatture relative ai conguagli. Tate si riserva la facoltà di variare il periodo di riferimento dei consumi e l'intervallo minimo tra l'emissione di 2 (due) fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 45 (quarantacinque) giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 (dieci) giorni dal suo invio da parte di Tate.
- 10.2.** Ove il Contratto preveda un Prezzo dell'Energia Elettrica suddiviso per fasce orarie ma la Società di Distribuzione dell'energia elettrica invii a Tate un dato di consumo aggregato, Tate ripartirà il consumo aggregato del Cliente in modo proporzionale alle ore comprese in ciascuna fascia nel periodo di competenza della fatturazione.
- 10.3.** Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura stessa e con le modalità indicate nel Modulo di Richiesta.
- 10.4.** Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture tramite addebito diretto sul proprio conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD) o con carta di credito, da una tra i circuiti Visa, Mastercard o AMEX. In conformità alle applicabili previsioni normative relative alla regolazione dei pagamenti interbancari e senza pregiudizio per le altre previsioni di cui al presente art. 10, qualora il Cliente abbia deciso di avvalersi della modalità di pagamento tramite SEPA Direct Debit (SDD), l'addebito in favore di Tate avverrà mediante le procedure e le tempistiche previste dal sistema SDD. Le Parti concordano espressamente che Tate, in aggiunta alle fatture periodiche previste dal presente Contratto, non invierà al Cliente alcuna preventiva notifica aggiuntiva circa la data di addebito e l'importo dei singoli pagamenti. Il Cliente, pertanto, riconosce e accetta che tali dati saranno esplicitati

direttamente ed unicamente all'interno delle rispettive fatture, anche per le finalità di cui alla normativa applicabile. Le Parti concordano, inoltre, che (i) il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili alla fatturazione da parte di Tate di quanto previsto dal presente Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore - rispetto alla data di effettiva regolazione - di quanto eventualmente prescritto dalla normativa applicabile.

- 10.5.** Resta inteso che nei casi di mancato buon fine dell'addebito diretto SEPA (SDD), per qualsivoglia ragione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, mancanza dei fondi, inadempimento della banca, non correttezza dei dati, il Cliente si impegna a disporre il pagamento secondo quanto di volta in volta indicato da Tate.
- 10.6.** In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di Tate, alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori, su base annua, pari a quanto previsto all'art. 8 della delibera ARERA 229/01, ovvero dall'art. 7 della delibera ARERA 200/99, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture e commissioni bancarie. Resta inteso che per il Cliente che abbia pagato nei termini di scadenza le fatture dell'ultimo biennio troverà applicazione, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, il solo interesse legale.
- 10.7.** Con riferimento sia alla somministrazione di gas naturale, che di energia elettrica, Tate potrà valutare, su richiesta del Cliente, la rateizzazione del pagamento del corrispettivo ai: (i) Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; (ii) Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura/contatore per causa non imputabile ai Clienti, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dallo stesso; (iii) per la fornitura di gas naturale, ai Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio. La rateizzazione non sarà offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 (cinquanta) Euro. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione dovrà darne comunicazione a Tate entro il termine fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. Le somme relative ai pagamenti rateali saranno maggiorate degli interessi applicati nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento.
- 10.8.** Eventuali reclami o contestazioni non sospenderanno l'obbligazione del Cliente di pagare gli importi dovuti a Tate ai sensi del Contratto.
- 10.9.** Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo a Tate con somme a qualsiasi titolo dovute da Tate al Cliente.
- 10.10.** Tate invierà al Cliente le fatture in forma sintetica secondo lo schema della cosiddetta "Bolletta 2.0" in allegato ad un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente nel Modulo di Richiesta e mettendola a disposizione per il download anche all'interno dell'app Tate. Il Cliente potrà in ogni caso accedere alla fattura di dettaglio inoltrando una richiesta tramite il sistema di assistenza clienti di Tate. Sul sito internet di Tate (<https://tate.it/>) sarà, inoltre, disponibile una guida alla fattura con spiegazione delle singole voci in riferimento al glossario dell'ARERA.

11. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 11.1.** Le caratteristiche dell'energia elettrica e/o del gas naturale somministrati al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, Tate, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estranea all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dalla Società di Distribuzione, né per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Tate si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.
- 11.2.** Tate non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o delle Società di Distribuzione e guasti del Misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore.
- 11.3.** Tate non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
- 11.4.** In ogni caso Tate non risponderà dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati da Tate, salvo che siano imputabili a Tate a titolo di dolo o colpa grave.

12. APPARECCHIATURE E VERIFICHE

- 12.1.** Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di ricordo di uscita del Misuratore stesso.
- 12.2.** Gli impianti del Cliente devono garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine Tate può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente.
- 12.3.** Tate non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore. Tate si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a sua disposizione affinché il Cliente possa tutelare i propri diritti nei confronti dei soggetti responsabili.
- 12.4.** Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Tate eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo Tate, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'art. 13.2.
- 12.5.** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della Società di Distribuzione situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a Tate qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione di Tate o della Società di Distribuzione ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.
- 12.6.** Il Cliente consente a Tate, alla Società di Distribuzione o soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica e/o gas naturale fraudolenti.
- 12.7.** Il Cliente può richiedere a Tate e/o alla Società di Distribuzione la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, fermo restando che gli eventuali oneri connessi alla verifica saranno posti a carico del Cliente. Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati

Condizioni Generali per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per il mercato libero (CGF)

CGFv.6-25092023

esclusivamente nei termini riconosciuti dalla Società di Distribuzione che definirà i quantitativi nella procedura di revisione delle misure. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO

13.1. Le disposizioni imperative di carattere normativo e regolamentare che comportino modifiche o integrazioni del Contratto, si inseriranno automaticamente e di diritto nel Contratto.

13.2. Qualora si verificano variazioni del quadro normativo o regolamentare applicabile al Contratto, ovvero dei presupposti economici sulla base dei quali sono state formulate le Condizioni Economiche, Tate si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo i termini e le condizioni del Contratto ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale.

13.3. Tali modifiche saranno comunicate al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, considerandosi decorrente il predetto termine di 3 (tre) mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presumerà ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio della stessa da parte di Tate al Cliente. Entro 30 (trenta) giorni il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione delle modifiche del Contratto proposte da Tate ovvero la volontà di recedere senza oneri dal Contratto. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte da Tate si intenderanno accettate.

13.4. La comunicazione non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico. In tal caso il Cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

14. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - FORZA MAGGIORE

14.1. Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a una delle Parti, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte di Tate o il prelievo da parte del Cliente, e che sia impossibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuovere, nel più breve tempo possibile, la causa di Forza Maggiore.

14.2. Qualora tale causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione oggetto del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto con efficacia dalla data indicata nella comunicazione, che Tate invierà al Cliente.

14.3. Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di elettricità ovvero quella di gas naturale oggetto del Contratto, lo stesso perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato.

15. SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1. Fermo restando quanto disposto all'art. 10.6., nel caso di omissio, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati, Tate avrà facoltà di procedere alla sospensione della somministrazione ed eventuale successiva risoluzione del Contratto, previa formale costituzione in mora del Cliente, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta certificata o altra comunicazione equivalente, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento, in applicazione delle disposizioni dell'ARERA applicabili.

15.2. In seguito alla comunicazione di messa in mora di cui al precedente paragrafo, il Cliente potrà comunicare a Tate l'eventuale avvenuto pagamento, mediante invio di copia della ricevuta del versamento effettuato all'indirizzo email indicato nella comunicazione di sollecito. Diversamente, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa applicabile, ovvero i minori termini di 10 (dieci) giorni dalla data dell'emissione della comunicazione di costituzione in mora previsti in caso di morosità reiterate, Tate potrà provvedere senza ulteriori avvisi, a richiedere all'impresa distributrice, la sospensione delle forniture interessate al mancato pagamento entro 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora. In ogni caso la sospensione non sarà inviata prima di 3 giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento indicata.

15.3. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nei casi di cui al precedente art. 15.2, per i clienti finali connessi in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in costanza di mora da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente non sia alimentato in bassa tensione ovvero nel caso in cui pur essendo il Cliente alimentato in bassa tensione le condizioni tecniche del Misuratore non consentano di ridurre la potenza secondo quanto sopra descritto, Tate potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo del Cliente entro 25 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora. In ogni caso la sospensione non sarà inviata prima di 3 giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento indicata.

15.4. In tutti i casi di sospensione della somministrazione o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nonché i seguenti oneri, salvo il maggior danno:

- a** spese sostenute per l'invio dei solleciti e delle diffide di pagamento, oltre IVA;
- b** spese sostenute per l'invio del preavviso della sospensione della somministrazione, oltre IVA;
- c** tutti i costi dell'intervento tecnico di sospensione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Tate;
- d** tutti i costi dell'intervento tecnico di riattivazione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Tate.

È fatta comunque salva la facoltà di Tate di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 (Diffida ad adempiere) del codice civile e di ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento. In caso di sospensione della somministrazione, recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, Tate potrà richiedere alla Società di Distribuzione dell'energia elettrica la cessazione amministrativa del Punto di Prelievo.

15.5. Nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza di cui ai precedenti artt. 15.2 e 15.3 avvenga in assenza dell'invio della costituzione in mora a mezzo di raccomandata ai sensi del precedente art. 15.1, Tate corrisponderà al Cliente a titolo di indennizzo un corrispettivo pari a 30 (trenta) Euro.

15.6. Nel caso in cui le procedure di cui ai precedenti artt. 15.2 e 15.3 vengano messe in atto in violazione di una o più delle seguenti condizioni: - rispetto del termine ultimo di cui alla comunicazione di costituzione in mora, entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - rispetto del termine massimo, pari a 3 (tre) giorni lavorativi, tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale; - rispetto del termine minimo, pari a 3 (tre) giorni lavorativi, tra il termine ultimo di pagamento e la data di richiesta di sospensione della fornitura alla Società di Distribuzione; Tate corrisponderà al Cliente a titolo di indennizzo un corrispettivo pari a 20 (venti) Euro.

15.7. Qualora Tate, in seguito alle attività di accertamento di cui all'art. 12.2, dovesse accertare delle irregolarità degli impianti del Cliente, la somministrazione di energia elettrica e/o del gas naturale potrà essere sospesa fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità. In ogni caso, Tate provvederà a comunicare anticipatamente al Cliente la rilevazione delle menzionate irregolarità, con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista per la sospensione della somministrazione. Durante tale periodo il Cliente potrà contestare l'irregolarità rilevata e Tate si impegna a verificarne la fondatezza prima di procedere alla sospensione della somministrazione. Rimane inteso che la sospensione può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Tate può sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

15.8. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Tate nei seguenti casi: (a) una delle dichiarazioni di cui all'art. 2.1 risulti non veritiera o non corretta; (b) il Cliente non ottempererà ai quanto previsto all'art. 2.2; (c) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore; (d) il Cliente violi l'art. 11 utilizzando l'energia elettrica e/o il gas naturale per usi diversi da quelli pattuiti; (e) il Cliente non ottempererà all'obbligo di pagamento di due o più fatture anche non consecutive scaduti i termini del sollecito di cui all'art. 15.1; (f) il Cliente non presti, non rinnovi o non integri le eventuali garanzie di cui all'art. 17.

15.9. Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento non siano stati conclusi, siano risolti o diventino inefficaci il Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di energia elettrica. Ove i contratti stipulati da Tate rispettivamente con la Società di Distribuzione o con la Società di Trasporto del gas naturale competente non siano conclusi, siano risolti o diventino inefficaci ovvero qualora il Punto di Prelievo non sia servito da una Società di Distribuzione del gas naturale con cui Tate abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di gas naturale. In entrambe i casi il Contratto si intenderà conseguentemente modificato. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Tate, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (a) revoca dell'autorizzazione di Tate alla vendita di gas naturale; (b) inefficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica o del Contratto di Dispacciamento ovvero dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale rispettivamente. Tate potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola delle somministrazioni tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro averamento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.

15.10. In tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l'impegno di Tate di recedere tempestivamente dagli accordi con le Società di Distribuzione, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le Società di Distribuzione dovessero pretendere da Tate, a seguito della cessazione anticipata.

15.11. La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il cliente abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui al successivo art. 19.

16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

16.1. Le Parti riconoscono che, in relazione al Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali ad alcuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione alle Società di Distribuzione e alle Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipula e alla esecuzione dei contratti con queste ultime relativamente al/i Punto/i di Prelievo (iii) alle società specializzate nella valutazione dei rating di solvibilità creditizia e a quelle di recupero crediti, (v) previo consenso scritto. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità.

17. REGISTRAZIONE

17.1. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro in G.U. Suppl. Ord. n. 99 del 30 aprile 1986").

17.2. In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

18. RECLAMI E PROCEDURE STRAGIUDIZIALI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1. Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Tate S.r.l., Via Del Piaggione, 50124 Firenze FI, inviando un'email all'indirizzo clienti@tate.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.tate.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi).

18.2. Il Cliente potrà inoltre ricorrere alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

19. DISPOSIZIONI VARIE

19.1. In caso di conflitto tra i contenuti contrattuali del Modulo di Richiesta rispetto alle presenti Condizioni Generali e alle Condizioni Economiche prevale il primo. Inoltre, in caso di conflitto tra i contenuti delle Condizioni Generali sulle Condizioni Economiche, prevalgono i contenuti di queste ultime.

19.2. Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito <https://www.arera.it/index.htm>.

19.3. Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra Tate e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente

Condizioni Generali per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per il mercato libero (CGF)

CGFv.6-25092023

intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto all'art. 13, nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da Tate e dal Cliente.

- 19.4.** Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Tate. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto di Tate. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di Tate, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto.
- 19.5.** Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali di riferimento previste dalla delibera dell'ARERA n. 229/01 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995 n. 481" in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2001) e le condizioni economiche di riferimento previste dal TIVG e di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali da mercato libero previste dal Contratto.
- 19.6.** Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al

Contratto, al Cliente e/o a Tate, dovranno essere inviate ai recapiti riportati nel presente Contratto. Tate trasmetterà tutte le comunicazioni relative al Contratto, incluse le bollette, unicamente tramite posta elettronica.

- 19.7.** La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.
- 19.8.** Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti gas, ai sensi della delibera dell'ARERA 191/2013/R/gas e s.m.i ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016"). Per la denuncia del sinistro rivolgersi al Comitato italiano gas al numero verde 800.929.286 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it.